

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 12

(Bilancio pluriennale e bilancio annuale)

1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.

2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.

3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata sia per la spesa, in unità di bilancio costituenti le unità fondamentali di bilancio, nonché disaggregate per capitoli in relazione ai contenuti economici e funzionali, definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.

(1)

4. Per ciascuna unità di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, con riferimento ai capitoli di cui al comma 3, il bilancio pluriennale e annuale indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

(2)

5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata.

(3)

6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:

- a)** risparmio pubblico;
- b)** indebitamento o accreditamento netto;
- c)** ammontare delle risorse vincolate;
- d)** ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell'anno di riferimento;
- e)** pareggio finanziario.

7. Nel riquadro previsto al comma 6 è, inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi:

- a)** pareggio economico;
- b)** limite di indebitamento indicato nell'articolo 24, comma 2.

8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 9/2008

2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 9/2008

3 Comma 5 sostituito da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 23/2013